

ADDENDUM ALL'AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
ai sensi dell'art. 29 Regolamento EU 2016/679 e dell'art. 2-*quaterdecies*, comma 2, del D. Lgs. 196 del 2003

Gentile Dipendente,

alla luce del nuovo Decreto-legge 24 marzo 2022, n.24, che ha lo scopo di adeguare la normativa emergenziale all'evoluzione dello stato attuale della pandemia da COVID-19, siamo a comunicare il nuovo addendum – che riprende e sostituisce il precedente - con le misure atte a regolare le modalità **di accesso allo *smart working* istituito con la legge 22 maggio 2017, n. 81.**

A tal proposito, preme ricordare che il dipendente, in relazione alle attività effettuate con modalità *smart working*, si impegna ad assumere - quale persona autorizzata al trattamento ai sensi dell'art. 2 *quaterdecies*, comma 2 del D.Lgs. 196/2003 – ogni misura operativa, organizzativa e tecnica, idonea a garantire l'accesso, disponibilità e sicurezza dei dati trattati evitando pertanto di assumere comportamenti che possano comportare rischi di perdita di dati, accesso non autorizzato o di diffusione, analogamente a quanto previsto per i servizi effettuati in sede.

In particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si evidenziano i seguenti obblighi per dipendenti:

- adozione, in caso di allontanamento dalla postazione di lavoro, di tutte le cautele necessarie ad evitare l'accesso da parte di terzi ai dati personali trattati, quali lo spegnimento della stessa o l'attivazione dello screen saver;
- rigorosa tutela della riservatezza delle credenziali di autenticazione;
- provvedere ad aggiornare quando richiesto dal sistema l'antivirus;
- non inoltrare mail di lavoro su propri account personali e viceversa;
- garanzia di una corretta custodia dei documenti cartacei eventualmente utilizzati, tanto durante l'effettuazione della prestazione che nelle pause, non lasciandoli incustoditi o esposti alla visione di soggetti comunque non legittimati;
- cancellazione dei dati eventualmente salvati in locale, su proprio dispositivi informatici, una volta perfezionate le attività.

Si ricorda, altresì, che ogni violazione dei dati personali (*data breach*) - ovvero ogni violazione di sicurezza che comporti, accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati – dovrà essere tempestivamente comunicata, entro e non oltre alle 36 ore dal momento della avvenuta conoscenza, al DPO aziendale (scrivendo alla seguente mail privacy.dpo@meyer.it), affinché vengano da questi assunte tutte le misure idonee a minimizzare l'eventuale danno conseguente ai sensi dell'art. 33 par. 2 d) del Regolamento UE 2016/679.

Allo stesso modo, se pur non a distanza, dovrà cooperare a fornire tempestivamente tutte le informazioni necessarie per assolvere alle richieste degli Interessati, previste ai sensi degli artt. 15,16,17, 18, 20 e 21 del GDPR, ovvero accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione al trattamento dei dati.

In caso di dubbi o necessità di **maggior chiarimenti** potete rivolgervi al Dr. Luigi Rufo, contattabile alla mail privacy.dpo@meyer.it

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER